

STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648
Email: info@studiolegalecaiffisilo.it

Avv. Claudio Caiffi
Avv. Nicoletta Silo

Dott.ssa Giulia Padovani
Dott.ssa Simona Lalumera

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

SUNTO DEL RICORSO INTEGRATO DAI MOTIVI AGGIUNTI PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, PROMOSSO DAL SIG. CARMINE MASTRONARDI

R.G. n. 9989/2019

Il Sig. Mastronardi, nella sua qualità di concorrente all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - del 26 maggio 2017 con ricorso introduttivo chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti documenti: a) Del giudizio con il quale il Sig. Mastronardi è stato ritenuto “NON *IDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA*“ per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: “*Rigidità caratteriale e fragilità emotiva in soggetto con tratti di personalità disfunzionali misti di tipo ossessivo e dipendente*” ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/03 n. 198, notificato in data 11.06.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”- del 26 maggio 2017; b) Di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica, nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al Sig. Mastronardi; c) Del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è

propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; d) Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del Sig. Mastronardi ai fini della presente procedura. Il tutto per la disapplicazione del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15 nonché per il riconoscimento in capo al Sig. Mastronardi del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al concorso citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali e alla successiva valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria.

Al contempo il ricorrente ha chiesto l'adozione di misure cautelari collegiali volte all'attuazione di ogni provvedimento utile a consentirgli l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali, nonché in via istruttoria, l'espletamento di verifica sulle sue effettive condizioni psico-fisiche.

Il ricorso è pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima Quater, al n. R.G. 9989/2019.

Con il ricorso introduttivo veniva formulato un primo motivo in diritto: I. Illegittimità per violazione dell'art. 5 del d.m. 129/2005 e dell'art. 13 del bando di concorso – incompetenza – eccesso di potere. Con tale motivo il ricorrente lamentava di essere stato esaminato da due psicologi della Polizia di Stato non in possesso dei requisiti per emettere un giudizio sull'accertamento dei requisiti psico-fisici, non risultando gli stessi inclusi nella Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 per l'accertamento dei requisiti psico-fisici. Difatti nella stessa Commissione erano presenti esclusivamente medici della polizia di stato e non psicologi. Inoltre, nonostante la valutazione fosse stata effettuata da due non membri della Commissione, il verbale contenente il giudizio di non idoneità faceva riferimento ad un giudizio espresso dalla Commissione nominata. In ragione di quanto esposto, questa difesa, riteneva che i richiamati accertamenti dovessero essere necessariamente considerati illegittimi ed, in virtù di ciò, dichiarati nulli o annullabili per mancanza di legittimazione degli psicologi accertatori.

Il ricorso proseguiva con altro motivo di diritto: II. Illegittimità per violazione di legge e regolamento – violazione dell'art. 3, co. 2, con rinvio alla tabella 1, punto 15 del D.M. 198/2003 – travisamento dei presupposti di fatto – carenza/infondatezza dei presupposti – difetto di istruttoria – contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta – ingiustizia manifesta. Con tale motivo il ricorrente contestava il giudizio di inidoneità psichica così motivato dalla

Commissione: “*rigidità caratteriale e fragilità emotiva in soggetto con tratti di personalità disfunzionali misti di tipo ossessivo e dipendente*” ai sensi del D.M. 198/2003, art. 3, comma 2, rif. Tab. 1, punto 15. La Commissione Medica ha dunque ritenuto non idoneo il ricorrente per avergli riscontrato una presunta imperfezione o infermità dell’apparato neuropsichico. Richiamando la normativa di riferimento, con tale secondo motivo, pur a voler ritenere discrezionale l’attività accertativa dell’idoneità fisica e psichica, si evidenziava come la sfera di discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica soffra di maggiori limiti rispetto all’attività accertativa dell’attitudine e come, il giudizio espresso nei confronti del candidato, quale giudizio di non idoneità psichica per la sussistenza di infermità/imperfezioni dell’apparato neuro-psichico, si configurasse in realtà quale risultato di un accertamento psichiatrico. Oltre a ciò, si evidenziavano ulteriori profili d’illegittimità del provvedimento impugnato circa la motivazione. Si evidenziava come il ricorrente non fosse affetto da alcuna patologia psichica legata a disturbi della personalità e come le affermazioni riportate dai due (non) membri della Commissione medica di valutazione psicodiagnostica non corrispondessero alle dichiarazioni rese dal ricorrente nel colloquio clinico del 11.06.2019 ritenendo che l’Amministrazione fosse palesemente incorsa nel travisamento dei fatti e dei presupposti facendone scaturire una valutazione negativa. Il giudizio medico, in alcun modo sovrapponibile alla persona del ricorrente, presentava altresì un grave difetto di istruttoria poiché, qualora l’accertamento fosse stato eseguito correttamente e con i dovuti approfondimenti, completamente diversa sarebbe risultata la valutazione espressa nei confronti del ricorrente. Pertanto, si riteneva il giudizio affetto da contraddittorietà e viziato da difetto di motivazione ed a sostegno di ciò si produceva copia di altra perizia neuropsichiatrica effettuata in data 28.06.2019 presso l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone – O.U.C. Salute Mentale Cassino, con la quale veniva formulata una diagnosi diametralmente opposta rispetto al giudizio espresso sul candidato dalla Commissione.

Veniva poi affrontato un terzo motivo in diritto: III. illegittimità dell’art. 3, co. 2, con riferimento alla tabella 1, punto 15 del D.M. 198/2003 per sviamento del fine pubblico, violazione del principio di legalità sostanziale, violazione dei principi di tassatività e determinatezza, violazione dell’art. 25 l. 121/1981 – incongruenza, insufficienza ed illogicità della motivazione. Con tale motivo si sosteneva come, pur appartenendo le valutazioni operate dalla Commissione nel caso in esame alla sfera della discrezionalità tecnica, le stesse non possano sottrarsi ad un controllo giurisdizionale attraverso il riscontro della congruenza e logicità della motivazione, che nella specie si riteneva viziata. Difatti, il giudizio espresso dalla Commissione appariva carente di motivazione nella parte in cui non chiariva quali fossero gli elementi fondanti il ragionamento

e la conclusione della sussistenza della più volte citata patologie psichiatrica. Nel caso di specie appariva discutibile ricondurre il giudizio sulla personalità del ricorrente ad una infermità non specificamente indicativa di una personalità psicopatica, anche perché il giudizio contestato risultava messo in discussione, *in primis*, dal profilo sanitario prodotto ed allegato al ricorso che smentiva l'esistenza di infermità e/o imperfezioni neuropsichiche in capo al ricorrente ed *in secundis* dal vissuto di quest'ultimo. Si concludeva su tale punto ritenendo che la normativa in esame - art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 Rif. Tabella 1 punto 15 - dovesse considerarsi illegittima per eccessiva genericità ed indeterminatezza, considerato come la stessa si limiti a prevedere che qualsivoglia imperfezione o disturbo, non meglio specificato, sia automaticamente causa d'esclusione dai concorsi in Polizia.

Da ultimo, si formulava il seguente motivo: IV. illegittimità per violazione di legge e regolamenti - violazione dell'art. 3 della l. 241/90 - insufficienza e carenza della motivazione - violazione dell'art. 5 comma 9 del D.M. 129/2005 - violazione dell'art. 14, comma 6, del bando di concorso. Si trattava di censura attinenti al vizio di motivazione. Nel caso in esame la motivazione risultava completamente assente. Anche a volere ritenere che il richiamo alla presunta infermità costituisse motivazione, comunque la stessa era da ritenersi carente ed insufficiente. La carenza di motivazione era ravvisabile sotto i seguenti profili: non era stato indicato il contesto in cui tale presunta infermità si irradierebbe, non era stato indicato il grado della stessa, raggiunto il quale si ritiene un qualsiasi candidato non idoneo; non erano stati indicati gli indici rilevatori di detta infermità che ha condotto alla formazione del giudizio negativo, mancava l'indicazione delle specifiche risultanze degli accertamenti quali indici della sussistenza della presunta patologia riscontrata ed, ancora, non erano stati esternati i necessari collegamenti tra la valutazione espressa sulla personalità del candidato ed i risultati degli accertamenti eseguiti. In buona sostanza ed in generale, mancava qualsivoglia elemento in grado di fare conoscere e comprendere al candidato gli elementi dai quali era scaturito il giudizio di non idoneità ed, ancora prima, la sussistenza del disturbo.

Il ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento del suddetto ricorso con ogni conseguenza di legge. Su istanza del ricorrente il TAR del Lazio, con Ordinanza collegiale n. 5927 del 12.09.2019, disponeva la verifica sulla persona del Sig. Mastronardi in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti su cui si era fondata la predetta inidoneità.

Nelle more del suddetto procedimento il Sig. Mastronardi promuoveva ricorso per motivi aggiunti al fine di impugnare il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato richiamando integralmente i motivi in diritto formulati con il ricorso introduttivo.

La richiamata verifica dava esito positivo, motivo per cui il TAR del Lazio, con Ordinanza collegiale n. 7394 del 13.11.2019, ritenendo sussistenti i presupposti per ammettere parte ricorrente con riserva al proseguo dell'iter concorsuale, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in posizione utile, che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, ed autorizzava, pertanto, la notifica per pubblici proclami, nonché fissava, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 aprile 2020, per la trattazione congiunta con il connesso ricorso N.R.G. 5315 del 2019.

Roma lì, 14.11.2019

Avv. Claudio Caiffi